



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

PEC: comune.camporotondodifiastrone@legalmail.it

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 18/02/2022
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 E S.M.I.

A CHI È RIVOLTO IL BANDO

Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

CITTADINI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA

1. Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;

a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Camporotondo di Fiastrone.

c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies L.R. n.36/2005 e ss.mm.ii.

Non si considerano adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare le abitazioni che hanno una superficie calpestabile inferiore ai seguenti valori:

- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite massimo determinato dalla Giunta Regionale pari, attualmente, ad euro **12.202,00**. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*), devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. Testo A*) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;

e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

1 bis. Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

1 ter. I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il comune nel quale sono iscritti. In tali ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione

della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. Non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi ERP per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere redatta in bollo da €16,00 utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune. La domanda assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà pertanto, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità del possesso di tutti i requisiti previsti e delle altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente avviso.

Alla domanda **devono essere allegati i seguenti documenti:**

- attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente relativa all'anno di riferimento in corso di validità) e relativa dichiarazione (DSU), riferita a tutti i componenti del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva delle modalità di sostentamento del nucleo familiare in caso di indicatore ISEE pari a zero;
- copia permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata biennale in caso di cittadini non appartenenti a Paesi dell'U.E.;
- copia documento di riconoscimento qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga di fronte a pubblico ufficiale.
- attestazione del datore di lavoro del richiedente in difetto del requisito della residenza nel Comune.

Devono essere presentati anche i seguenti documenti qualora vengano richiesti i relativi punteggi:

- copia provvedimento esecutivo di rilascio (sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
- certificazione presenza uno o più portatori di handicap riportante il grado di invalidità/disabilità, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti;
- attestazione antigienicità alloggio rilasciata dall'ASUR competente ovvero copia della richiesta di accertamento presentata alla ASUR stessa.

ENTRO QUANTO TEMPO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Camporotondo di Fiastrone **entro e non oltre le ore 13.00 del 19/04/2022.**

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a) consegnata a mano durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio protocollo che, a richiesta, ne rilascia l'attestazione di ricevuta;
- b) spedita con raccomandata A.R: in tale caso, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione;
- c) inviata a mezzo pec: in tal caso, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del DPR n° 68/2005.

GRADUATORIA DELLE DOMANDE

I punteggi per la formazione della graduatoria vengono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente, riportate nel dettaglio all'art. 12 del regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi ERP.

Per la formazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione costituita presso l'Unione Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio.

Il Comune, conclusa la fase di istruttoria delle domande, redige la graduatoria provvisoria, che viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune per almeno dieci giorni consecutivi nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante con lettera raccomandata o consegna a mano, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante e dei modi e dei termini per l'opposizione.

Analogamente si procede per i concorrenti esclusi.

Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, l'interessato può proporre opposizione alla Commissione, che decide nei successivi venti giorni.

Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva. La graduatoria viene pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di Camporotondo di Fiastrone per almeno dieci giorni consecutivi.

Delle sue risultanze è data comunicazione a ciascun aspirante con l'indicazione analitica del punteggio conseguito, dei modi e dei termini per l'impugnazione e del periodo di validità della graduatoria.

La graduatoria definitiva conserva validità per un biennio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale, decorso il quale la stessa decade automaticamente.

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare.

Gli alloggi, che di volta in volta si rendono disponibili, saranno assegnati dal Comune in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali. Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ed in particolare quelle della L.R. 16.12.2005 n. 36 e s.m. e i. e del vigente regolamento comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne i termini per una sola volta, qualora il numero delle domande pervenute non sia ritenuto congruo in relazione al numero degli alloggi da assegnare. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale alla pagina <https://www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it/>

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. modif. ed integr., del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del regolamento comunale sulla protezione dei dati personali. Essi saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti al presente bando di E.R.P. sovvenzionata e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici/Autorità/Uffici Finanziari coinvolti, ancorché in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento amm.vo ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n. 241/1990, con le seguenti specificazioni: Amministrazione competente	Comune di Camporotondo di Fiastrone
Oggetto del procedimento	Formazione graduatoria per assegnazione alloggi ERP
Responsabile del procedimento	Dott. Pier Carlo Guglielmi – Vice Segretario Com.le
Data di conclusione del procedimento	Entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso salvo interruzioni o sospensioni dei termini
Rimedi esperibili per inerzia dell'amm.ne	Richiesta d'intervento sostitutivo del Segretario Com.le Ricorso TAR Marche
Ufficio in cui prendere visione degli atti	Ufficio Segreteria (0733/907153)